

**Contratto per il servizio sostitutivo di mensa diffusa mediante l'erogazione di buoni pasto da utilizzarsi presso esercizi convenzionati a favore del personale di FINAOSTA**

**S.p.A.**

**Codice CIG 8881250F56**

Tra

la società Finanziaria Regionale Valle d'Aosta S.p.A.,

in persona del (di seguito FINAOSTA)

e

la società

(di seguito Appaltatore o Società erogatrice)

Premesso che

- allo scopo di assicurare il servizio è stata esperita gara e il servizio è stato aggiudicato a

\_\_\_\_\_

si conviene e stipula quanto segue

**Art. 1 – Oggetto del contratto.**

Il contratto ha ad oggetto il servizio sostitutivo di mensa mediante il rilevamento elettronico dei pasti (di seguito denominato "Servizio") a favore del personale di FINAOSTA (di seguito denominato "Utente"), da utilizzarsi presso esercizi in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del D.M. 7 giugno 2017 n. 122 convenzionati direttamente con l'Appaltatore.

Il servizio sostitutivo di mensa si sostanzierà nella fornitura annua, non impegnativa per FINAOSTA, di circa n. 12.500 buoni pasto elettronici del valore di Euro 6,50 (sei virgola cinquanta) cadauno. Il valore facciale del buono pasto elettronico è comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande. Le variazioni dell'imposta sul valore aggiunto lasciano inalterato il contenuto economico del contratto.

Il quantitativo indicato non impegna in alcun modo FINAOSTA sulla quale non grava alcun vincolo sulle quantità e sugli importi totali.

L'importo presunto del servizio è previsto in Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), oltre IVA, calcolato moltiplicando il prezzo di ciascun buono arrotondato al secondo decimale (\_\_\_\_\_ Euro) per il numero di buoni stimato per tutta la fornitura (\_\_\_\_\_).

Durante la vigenza del contratto FINAOSTA potrà modificare il valore del buono pasto. In tal caso, lo sconto percentuale offerto indicato in sede di offerta (pari a \_\_\_\_\_) dovrà essere applicato sul nuovo valore stabilito, ferme restando tutte le condizioni contrattuali.

Le variazioni in aumento o in diminuzione del numero complessivo annuale dei buoni pasto ordinati, rispetto a quello indicato nel presente articolo non comportano modifica del prezzo del buono.

## **Art. 2 – Descrizione del Servizio.**

Il servizio oggetto di appalto è l'organizzazione e la gestione del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici (rilevamento elettronico dei pasti) basato su tessere elettroniche personali. Il servizio è erogato attraverso una rete di esercizi convenzionati in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del D.M. 7 giugno 2017 n. 122.

Il Servizio comprende le seguenti prestazioni:

- a. la predisposizione della rete dedicata degli Esercizi convenzionati, ubicati nel comune di Aosta;
- b. l'emissione delle tessere elettroniche e la loro consegna a FINAOSTA;
- c. la fornitura e l'installazione dei POS presso gli Esercizi convenzionati e delle altre apparecchiature informatiche che si rivelassero necessarie per la fornitura del Servizio, anche presso la sede di FINAOSTA;
- d. l'assistenza tecnica in caso di guasti dei POS e delle altre apparecchiature informatiche, di malfunzionamento del sistema di gestione informatizzato e di ogni altra problematica relativa alla fruizione del Servizio;
- e. la predisposizione di un sistema di gestione informatizzato (portale web) per la visualizzazione e la reportistica delle transazioni elettroniche dei pasti e per la gestione delle tessere elettroniche;
- f. gli ulteriori servizi indicati nella relazione tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara.

Per tutta la durata del contratto, il numero degli esercizi convenzionati situati nel territorio del comune di Aosta non potrà essere inferiore a \_\_\_\_ (\_\_\_\_), di cui n. \_\_\_\_ disponibili a fornire alimenti per persone intolleranti (celiaci, intolleranza ai latticini, favismo, ecc..) e n. \_\_\_\_ che eseguano consegne a domicilio presso la sede di FINAOSTA. Inoltre il numero minimo di esercizi convenzionati situati all'interno dell'area geografica perimetrata indicata nell'allegato 1 del presente contratto non potrà essere inferiore a \_\_\_\_.

L'elenco aggiornato in formato elettronico degli esercizi convenzionati, completo di indirizzo, recapito telefonico, tipologia dell'esercizio e turno di chiusura, dovrà essere messo a

disposizione di FINAOSTA mediante sito internet (portale web). In caso di variazione, l'elenco dovrà essere tempestivamente aggiornato.

Tutte le spese relative al Servizio sono a carico dell'Appaltatore, comprese quelle relative all'installazione dei POS presso gli esercizi convenzionati e quelle comunque necessarie al regolare funzionamento del servizio.

### **Art. 3 – Durata del contratto.**

Il servizio avrà durata biennale, a decorrere dal \_\_\_\_\_ e con scadenza al \_\_\_\_\_, e cesserà automaticamente alla scadenza, senza obbligo di disdetta.

FINAOSTA si riserva la facoltà di ricorrere all'istituto del rinnovo del servizio per ulteriori 12 mesi.

L'erogazione del servizio dovrà essere preceduta dalle attività propedeutiche indicate all'art. 5 da porre in essere entro venti giorni dalla stipula del contratto.

### **Art. 4 – Regole di utilizzo.**

Ogni Utente ha diritto ad un solo buono pasto per ogni giornata lavorativa, da consumarsi nella fascia oraria tra le ore 13.00 e le ore 15.00.

Il mancato utilizzo del buono pasto nella fascia oraria della giornata lavorativa comporta per l'Utente la perdita del diritto di usufruirne successivamente nell'arco della stessa giornata.

FINAOSTA ha facoltà di richiedere, in base alle proprie esigenze, anche per singoli Utenti:

- a. la modifica della fascia oraria sopra indicata;
- b. l'aggiunta di ulteriori fasce orarie.

### **Art. 5 – Tessere elettroniche.**

L'Appaltatore fornisce le tessere elettroniche a FINAOSTA, che ne diventa proprietaria.

Entro 15 giorni dalla stipula del contratto, l'Appaltatore fornisce un numero di tessere elettroniche personalizzate che si quantificano, salva diversa comunicazione di FINAOSTA, in \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_).

L'Appaltatore fornisce altresì 20 (venti) tessere elettroniche non personalizzate, fermo restando che nel corso dell'esecuzione del contratto è tenuto a fornire ulteriori tessere elettroniche su richiesta da parte di FINAOSTA.

Le tessere elettroniche personalizzate e non personalizzate hanno dimensioni pari a quelle delle tessere bancomat e devono riportare almeno le seguenti informazioni:

- a. la denominazione di FINAOSTA;
- b. per le tessere personalizzate: nome, cognome dell'Utente;
- c. logo e la ragione sociale dell'Appaltatore;
- d. le indicazioni obbligatorie per legge.

In caso di mancato utilizzo da parte dell'Utente del buono pasto nella fascia oraria definita, la tessera elettronica non deve consentire l'accumulo del valore riconosciuto. È altresì esclusa la

fornitura di tessere elettroniche cosiddette “ricaricabili”, in quanto le tessere elettroniche oggetto del presente appalto non devono contenere valori monetari a scalare a seguito dell'utilizzo.

L'Appaltatore è obbligato a:

- a. attivare il Servizio ponendo in essere tutte le attività propedeutiche per l'utilizzo delle tessere elettroniche entro 20 giorni dalla stipula del contratto; in particolare, entro il predetto termine, l'Appaltatore:
  - i. installa, rende attivi e funzionanti i POS presso gli Esercizi convenzionati, secondo le prescrizioni e le modalità previste nella relazione tecnica presentata in sede di gara;
  - ii. fornisce le tessere elettroniche personalizzate e non personalizzate e le istruzioni per il loro corretto utilizzo;
  - iii. abilita FINAOSTA all'accesso del sistema di gestione informatizzato (portale web) per la visualizzazione e la reportistica delle transazioni elettroniche dei pasti e per la gestione delle tessere elettroniche;
  - iv. trasmette a FINAOSTA l'attestazione sulla corretta esecuzione di tutte le attività collegate all'attivazione del Servizio;
- b. fornire a FINAOSTA, a prescindere dal loro numero, le tessere elettroniche per i nuovi Utenti entro \_ giorni lavorativi dalla richiesta;
- c. sostituire, entro \_ giorni lavorativi dalla richiesta di FINAOSTA e prescindendo dal numero, le tessere elettroniche danneggiate per qualsiasi motivo o smarrite;
- d. attivare un sistema alternativo di registrazione dell'utilizzo del buono pasto in caso di mancato funzionamento del POS presso gli Esercizi convenzionati, della tessera elettronica o in altri casi critici, come indicato nella relazione tecnica presentata in sede di gara;
- e. modificare/aggiungere le fasce orarie e/o le giornate nelle quali è possibile utilizzare il buono pasto secondo quanto richiesto da FINAOSTA entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta.

#### **Art. 6 - Esercizi convenzionati.**

L' Appaltatore garantisce la fruizione del Servizio attraverso una Rete dedicata di esercizi, che svolgono le attività previste dall'articolo 3 del D.M. 7 giugno 2017 n. 122, con i quali ha stipulato apposita Convenzione rispettando la ripartizione territoriale indicata nell'offerta tecnica prodotta in sede di gara.

Ogni Esercizio convenzionato deve essere necessariamente provvisto delle prescritte autorizzazioni in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e/o in materia di attività artigianali del settore alimentare. Il servizio di ristorazione, in ogni caso, è svolto nel rispetto della normativa che lo disciplina in tutti i suoi aspetti.

Ogni Esercizio convenzionato dovrà esporre la vetrofania (adesivo recante l'indicazione di accettazione del buono pasto elettronico).

L'Appaltatore è obbligato ad assicurare la fruizione del buono pasto elettronico negli Esercizi convenzionati dotati di POS, a seguito della presentazione della tessera elettronica.

L'Appaltatore è, altresì, obbligato a:

- a. non ridurre il numero minimo degli Esercizi convenzionati indicati nell'art. 2 del Contratto;
- b. trasmettere a FINAOSTA copia delle Convenzioni stipulate con gli esercenti entro quindici giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva;
- c. dare tempestiva comunicazione a FINAOSTA dell'eventuale dismissione o disdetta della convenzione da parte di uno o più esercizi convenzionati e dell'eventuale risoluzione della stessa. La Società erogatrice garantisce, inoltre, la stipula, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla dismissione o disdetta di detti esercizi o dalla risoluzione, di convenzioni con altri esercizi aventi la medesima ripartizione territoriale qualora la soglia di convenzioni minime indicata nell'art. 2 del presente contratto non fosse rispettata; eventuali motivate deroghe dovranno essere espressamente autorizzate da FINAOSTA;
- d. trasmettere a FINAOSTA, entro lo stesso termine di cui al punto b), copia delle Convenzioni stipulate con gli Esercizi sostitutivi di quelli indicati al punto c);
- e. valutare, nel periodo di vigenza del contratto, eventuali richieste di incremento del numero di Esercizi, entro il termine di 20 giorni dalla ricezione della richiesta scritta da parte della FINAOSTA. FINAOSTA può indicare nella suddetta richiesta le proprie preferenze (riferimenti degli esercizi desiderati) che non saranno vincolanti per l'Appaltatore, il quale sarà però tenuto a verificarne la convenzionabilità, dandone adeguata comunicazione a FINAOSTA;
- f. mantenere aggiornato sul portale web l'elenco degli esercizi convenzionati; tale elenco comprende la ragione sociale, l'insegna, l'indirizzo completo dell'esercizio, la sua tipologia, il giorno di chiusura;
- g. convenzionare n. \_\_\_\_ Esercizi che dispongano di alimenti idonei al consumo da parte di soggetti che presentino allergie o intolleranze alimentari (es. celiaci, intolleranza ai latticini, favismo, ecc.);
- h. convenzionare n. \_\_\_\_ Esercizi che effettuino le consegne a domicilio, presso la sede di FINAOSTA.

**Art. 7 - Specifiche tecniche per i servizi informatici per la gestione del servizio sostitutivo di mensa (portale web).**

L'Appaltatore mette a disposizione un sistema informatico con accesso via web ad un portale che consenta a FINAOSTA ed ai singoli Utenti, con *user* personali e profili differenziati a seconda delle competenze, di:

- a. consultare l'anagrafica degli Utenti abilitati all'uso del Buono pasto elettronico;
- b. consultare la fruizione del buono pasto elettronico, con indicazione della data, ora ed esercizio utilizzato;
- c. elaborare reports delle transazioni registrate (per periodi, per lavoratore, per esercizio convenzionato, ecc.), esportabili con programma Excel/Microsoft;
- d. visualizzare se la registrazione dell'utilizzo del buono pasto si riferisce ad una transazione elettronica oppure a transazione avvenuta con il sistema alternativo adottato

- dall'Appaltatore in caso di mancato funzionamento del POS, della tessera elettronica o in altre situazioni critiche (come ad esempio la mancanza di collegamento alla rete -off-line-);
- e. attivare/disattivare dalla tessera elettronica la possibilità di fruire del buono pasto;
  - f. consultare l'anagrafica completa della rete dedicata;
  - g. usufruire delle ulteriori prestazioni descritte nella relazione tecnica presentata in sede di offerta.

#### **Art. 8 – Obblighi a carico della Società erogatrice.**

La Società erogatrice si obbliga ad operare nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 144 del d.lgs. 50/2016 e del D.M. 7 giugno 2017 n. 122.

La Società erogatrice si impegna ad applicare agli esercizi convenzionati richiamati all'art. 2 del presente contratto e dettagliatamente indicati nell'elenco fornito dopo l'aggiudicazione definitiva le seguenti condizioni:

- una commissione non superiore a \_\_\_\_ (\_\_\_\_%); *inserire importo ribasso valore nominale buono pasto*
- il termine di pagamento non superiore a \_\_ giorno calcolato dalla data della ricezione della relativa fattura emessa dagli esercenti.

Qualora FINAOSTA venga a conoscenza del mancato rispetto della percentuale di sconto dichiarata in sede di offerta a favore degli Esercizi convenzionati o dei termini di pagamento delle fatture emesse dagli esercizi convenzionati, ne effettua contestazione all'Appaltatore, applicando la penale prevista, oltre ad intimargli il pagamento degli importi non riconosciuti entro 5 giorni lavorativi.

In caso di sostituzione degli esercizi convenzionati, la Società erogatrice si impegna ad applicare le condizioni sopra richiamate ai nuovi esercizi convenzionati.

Alla Società erogatrice è fatto espresso divieto:

- di cedere il servizio, in tutto o in parte, in subappalto;
- di cedere, in tutto o in parte, il contratto a terzi.

#### **Art. 9 – Fatturazione e pagamento.**

Il prezzo di ciascun buono pasto sarà pari a Euro \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) IVA esclusa.

Ciascun corrispettivo contrattuale potrà essere fatturato dalla Società erogatrice con cadenza mensile posticipata. La fattura dovrà riportare:

- il numero totale dei buoni pasto effettivamente consumati;
- il controvalore totale ottenuto dal numero dei buoni moltiplicato per il loro valore unitario pari a Euro 6,50;
- lo sconto ottenuto applicando la percentuale di sconto al controvalore totale;
- l'assoggettamento all'aliquota Iva nella misura stabilita dalla legge.

Le fatture emesse dovranno riportare l'IVA esposta e l'annotazione "Documento soggetto a scissione dei pagamenti ex art. 17-ter DPR 633/72" (il *meccanismo split payment* sarà comunque applicato anche in assenza di detta annotazione).

I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura.

I pagamenti saranno subordinati alle verifiche:

- di regolarità degli importi fatturati;
- di regolarità contributiva (DURC);
- di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973.

#### **Art. 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari.**

Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato n. \_\_\_\_\_, intestato all'Appaltatore presso la banca \_\_\_\_\_.

L'Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato di cui sopra sono:

- \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_.

L'Appaltatore provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni e dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici del 7 luglio 2011 n. 4. Il presente contratto potrà essere risolto di diritto dalla Contraente ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

#### **Art. 11 – Cauzione.**

L'esecuzione del contratto sarà garantita dalla costituzione di garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016 di Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), prestata mediante fideiussione n. \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ con scadenza al \_\_\_\_\_.

L'istituto garante, così come emerge dalla causale della polizza, ha espressamente dichiarato:

- a) di avere preso visione del contratto e della documentazione allegata;
- b) di rinunciare al termine previsto dall'art. 1957 del Codice civile;
- c) di obbligarsi a versare a prima richiesta a FINAOSTA, su semplice richiesta scritta ed entro 15 giorni dal ricevimento della stessa, la somma garantita o la minore somma richiesta da FINAOSTA;
- d) di rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

**Art. 12 – Assicurazione.**

La Società erogatrice dovrà essere provvista per tutta la durata del servizio di copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi con massimale non inferiore a € 4.500.000,00 per ogni sinistro con il limite di € 500.000,00 per ogni persona e di € 4.000.000,00 per danni a cose, legati all'utilizzo di buoni pasto.

**Art. 13 – Obblighi della Società erogatrice nei confronti dei propri dipendenti.**

La Società erogatrice si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

La Società erogatrice si obbliga, altresì, ad ottemperare a tutti gli adempimenti verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, la Società erogatrice si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali quanto disposto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni.

**Art. 14 – Controlli.**

FINAOSTA si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato e segnalare alla Società erogatrice eventuali irregolarità commesse dagli esercizi convenzionati.

Nel caso di gravi inadempienze, FINAOSTA intimerà alla Società erogatrice, tramite PEC, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di 10 giorni.

Qualora la Società erogatrice non dovesse provvedere, FINAOSTA potrà procedere di diritto alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

**Art. 15 – Penali.**

In caso di ritardi o inadempimenti nell'esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto da parte dell'Appaltatore, verranno applicate, per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo, le seguenti penali:

- a. qualora non siano avviate le attività propedeutiche al Servizio indicate all'art. 2 e 5 del presente contratto entro il termine di 20 giorni dalla stipula del contratto, FINAOSTA applicherà una penale pari a 135 (centotrentacinque) Euro, per un massimo di 20 giorni, scaduti i quali FINAOSTA potrà risolvere il contratto per grave inadempimento;
- b. qualora, oltre il termine di \_ giorni lavorativi dalla richiesta di FINAOSTA non vengano fornite le tessere elettroniche, una penale pari a 40 (quaranta) Euro;



- c. qualora, oltre il termine di \_ giorni lavorativi dalla richiesta di FINAOSTA, non vengano sostituite le tessere elettroniche danneggiate per qualsiasi motivo o smarrite, una penale pari a 40 (quaranta) Euro;
- d. qualora, oltre il termine di 30 giorni, la Società erogatrice non stipuli una convenzione con un nuovo Esercizio a causa della risoluzione di una convenzione con un esercizio convenzionato della rete dedicata, FINAOSTA applicherà all'Appaltatore una penale pari a 40 (quaranta) Euro;
- e. qualora, per qualsiasi causa, tranne che per comprovata forza maggiore, non venga erogato il servizio, FINAOSTA applicherà all'Appaltatore una penale pari a 135 (centotrentacinque) Euro, per un massimo di 30 giorni;
- f. ogni qual volta un esercizio convenzionato rifiuti di erogare il servizio con buono pasto (mancata accettazione del Buono pasto elettronico a seguito di consumazione di alimenti e bevande presso un Esercizio convenzionato o mancato riconoscimento del valore del buono pasto giornaliero), FINAOSTA applicherà all'Appaltatore, a seconda della gravità rilevata, una penale compresa tra lo 0,3‰ e l'1‰ dell'importo contrattuale complessivo (IVA esclusa);
- g. qualora non venga garantito l'accesso al sistema di gestione informatizzato (portale web) ovvero l'accesso non consenta di fruire interamente delle funzioni previste dal medesimo art. 7, FINAOSTA applicherà all'Appaltatore, a seconda della gravità rilevata, una penale compresa tra lo 0,3‰ e l'1‰ dell'importo contrattuale complessivo (IVA esclusa).

Gli eventuali ritardi ed inadempimenti contrattuali daranno luogo all'applicazione delle penali a seguito di contestazione per iscritto. L'Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio di FINAOSTA ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Nel caso di applicazione delle penali, FINAOSTA provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per un importo corrispettivo.

L'ammontare complessivo delle penali applicate da FINAOSTA non può superare il 10% dell'importo complessivo dell'appalto. Qualora FINAOSTA abbia maturato il diritto ad applicare penali per un valore superiore al 10% dell'importo complessivo dell'appalto, FINAOSTA potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

#### **Art. 16 – Recesso e risoluzione del contratto.**

FINAOSTA ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore mediante PEC. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a FINAOSTA. In caso di recesso di FINAOSTA, l'Appaltatore ha diritto al

pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.

In caso di sopravvenienze normative che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione del servizio, FINAOSTA potrà recedere per giusta causa in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore mediante PEC. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

FINAOSTA ha inoltre il diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione previste dalla normativa antimafia, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

FINAOSTA potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nelle seguenti ipotesi:

- a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di FINAOSTA;
- b. accertamento di false dichiarazioni emerse dopo la stipula del contratto, perdita dei requisiti per contrattare con la Pubblica Amministrazione, emissione a carico dell'Impresa di comunicazione o informazione interdittiva antimafia, sospensione delle autorizzazioni di legge per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto, applicazioni di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/01;
- c. mancato avvio delle attività propedeutiche al Servizio indicate all'art. 2 e 5 del presente contratto entro il termine di 20 giorni dalla stipula del contratto;
- d. riduzione contemporanea di oltre il 20% del totale del numero degli Esercizi convenzionati presentati in sede di offerta, senza che vi sia stato il ripristino nei tempi indicati a quanto previsto nell'art. 6 (Sostituzione degli esercizi convenzionati);
- e. mancata erogazione del Servizio per un periodo superiore a 30 giorni naturali e consecutivi;
- f. cessione dell'azienda o cessazione dell'attività;
- g. cessione a terzi, in tutto od in parte, del contratto;
- h. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- i. affidamento a terzi, mediante subappalto o sotto altra forma, delle prestazioni oggetto del presente contratto, al di fuori dei casi consentiti dalla legislazione vigente;
- j. procedure concorsuali a carico dell'Appaltatore;

- k. inadempienza a quanto previsto nell'art. 10 (Tracciabilità dei flussi finanziari);
- l. inadempienza a quanto previsto nell'art. 14 (Controlli).

Nell'ipotesi di risoluzione del contratto, da comunicarsi mediante tramite PEC, FINAOSTA avrà diritto di incamerare la cauzione prevista all'art. 11 e la Società erogatrice sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che FINAOSTA dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

#### **Art. 17 – Cessazione del rapporto in caso di attivazione di convenzione CONSIP.**

FINAOSTA S.p.A., nel rispetto della disposizione di cui all'art. 1, comma 498, L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), si riserva la facoltà di recedere laddove fossero attivate nuove convenzioni quadro CONSIP S.p.A. con parametri prezzo-qualità migliorativi rispetto al presente contratto ovvero di rinegoziare, ove possibile, le condizioni economiche al fine di allinearle ai parametri prezzo-qualità delle convenzioni quadro CONSIP S.p.A..

#### **Art. 18 – Obblighi dell'Appaltatore derivanti dall'offerta tecnica proposta in sede di gara.**

L'Appaltatore si impegna a rispettare quanto previsto nell'offerta tecnica prodotta in sede di gara, di cui si allega copia integrale al presente contratto (allegato \_\_\_\_).

#### **Art. 19 – Comunicazioni.**

Per la regolare esecuzione del contratto:

- FINAOSTA S.p.A. nomina come Referente: \_\_\_\_\_;
- l'Appaltatore nomina come Referente: \_\_\_\_\_.

Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse ai rispettivi Referenti.

In caso di impedimento del Referente, FINAOSTA e l'Appaltatore dovranno darne tempestivamente notizia alla controparte, indicando contestualmente il nominativo del sostituto Referente.

Le comunicazioni dovranno essere trasmesse tramite fax, email, pec o raccomandata A.R., ove previsto, ai seguenti indirizzi:

- FINAOSTA: \_\_\_\_\_, fax \_\_\_\_\_, tel. \_\_\_\_\_, email \_\_\_\_\_, pec \_\_\_\_\_;
- Appaltatore: \_\_\_\_\_, fax \_\_\_\_\_, tel. \_\_\_\_\_, email \_\_\_\_\_, pec \_\_\_\_\_.

#### **Art. 20 – Spese contrattuali.**

Sono a carico della Società erogatrice tutte le spese e gli oneri fiscali (imposta di bollo e imposta di registro) inerenti la sottoscrizione del presente contratto.

Il contratto sarà registrato solo in caso d'uso.

**Art. 21 – Controversie.**

Qualunque controversia dovesse sorgere tra le parti in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione del presente contratto, nonché degli atti ad esso conseguenti o comunque connessi, sarà di competenza esclusiva del Foro di Aosta.

**Art. 22 - Riservatezza**

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga eventualmente a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

**Art. 23 - Clausola protezione dei dati personali.**

FINAOSTA e l'Appaltatore (le Parti) garantiscono il rispetto delle norme di legge applicabili al trattamento dei dati personali. In particolare le Parti assicurano il rispetto delle norme contenute nel Regolamento UE n. 679 del 2016 in materia di protezione dei dati personali.

I dati e le informazioni raccolti durante lo svolgimento del contratto in oggetto sono trattati per le finalità sottese allo stesso, in modo da garantirne la disponibilità, l'integrità e la riservatezza.

I trattamenti avvengono soltanto per mezzo di personale autorizzato, attraverso strumenti manuali, informatici e telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

Sarà onere delle parti del contratto garantire ordinaria diligenza al fine di evitare l'uso o la diffusione non autorizzati dei dati.

A tal proposito ciascuna parte ha definito le proprie misure di sicurezza ed effettua regolarmente l'analisi dei rischi privacy i cui report sono messi a disposizione reciproca. In caso di violazione dei dati, ciascuna parte del presente contratto è tenuta a dare necessaria informazione alle Autorità di controllo o alle persone a cui si riferiscono i dati violati, nei casi e con le modalità previste, nell'ambito di propria responsabilità.

Inoltre, le Parti si impegnano a collaborare per fornire adeguata assistenza reciproca nel caso in cui gli interessati i cui dati possono essere trattati, presentino richieste per l'esercizio dei relativi diritti in materia di privacy (come ad esempio la richiesta di cancellazione o rettifica dei dati, fatto salva che ciò si rilevi impossibile e implichi sforzo sproporzionato).

Nei casi in cui, per lo svolgimento dell'attività fosse necessario trattare informazioni e dati personali di terzi, spetta all'Appaltatore garantire la comunicazione delle informazioni previste dalla normativa a tutela dell'interessato, in qualità di autonomo Titolare del trattamento. Qualora tale comunicazione di informazioni e dati personali di terzi richieda il consenso degli interessati, sarà cura dell'Appaltatore procurare tale consenso in modo da consentire il corretto esercizio dell'attività oggetto del contratto da parte di FINAOSTA, quale autonomo Titolare del trattamento.

**Art. 24 - Clausola "231".**

Anche con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di FINAOSTA S.p.A., il Codice Etico, quale documento che definisce l'insieme di valori di etica aziendale che la Società riconosce, accetta e condivide e il cui rispetto consente di prevenire, fra l'altro, la commissione dei reati previsti dal Decreto citato. E' interesse primario di FINAOSTA S.p.A. che tutti coloro che incorrano in relazioni d'affari con la Società svolgano la propria attività in osservanza dei principi e dei valori contenuti nel Codice Etico.

Il Codice Etico è consultabile all'indirizzo

[http://www.finaosta.com/finaosta/index.php/codice\\_etico](http://www.finaosta.com/finaosta/index.php/codice_etico)

Il contratto potrà, comunque, essere risolto ex art. 1456 c.c., in caso di commissione di un reato previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 e succ. mod. e int. ed accertato con sentenza passata in giudicato, a seguito di applicazione della pena su richiesta delle Parti ex art. 444 c.p.c., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero dell'interdizione dall'esercizio dell'attività.

In ogni caso, al momento dell'apertura di un procedimento in sede penale nei confronti dell'Appaltatore per reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001, dovrà esserne data immediata comunicazione alla Committente la quale avrà facoltà di risolvere il contratto per il verificarsi di tale condizione risolutiva ex art. 1353 c.c..

**Art. 25 – Norme finali.**

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni di legge in vigore.

Allegati:

- Informativa privacy;
- *Eventuali altri allegati*

Aosta,

FINAOSTA S.p.A..

L'Appaltatore